

## Allegato 6 alla lettera invito

### **SCHEMA DI CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAGRADO E \_\_\_\_\_ PER LA CONCESSIONE D'USO E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE \_\_\_\_\_ - PERIODO \_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_**

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la residenza municipale di Sagrado, via Dante Alighieri n. 19

FRA

il COMUNE DI SAGRADO (cod. fisc. 80002010314), per brevità più oltre denominato "Comune" o "concedente", in persona del Titolare di Posizione Organizzativa Area Amministrativa dott.ssa Vlasta Jarc, autorizzata al presente atto giusta determinazione n. \_\_ di data \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge;

E

\_\_\_\_\_ (cod. fisc. \_\_\_\_\_) in persona del Legale rappresentante \_\_\_\_\_, autorizzato al presente atto giusto \_\_\_\_\_;

si conviene e stipula quanto segue:

#### **ARTICOLO 1**

##### **OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE**

Il Comune affida in concessione l'impianto sportivo comunale di \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, composto da campo di calcio, spogliatoi, locale bar, (campo da basket/campo da tennis e calcetto, campo di sfogo – a seconda dell'impianto), il tutto come meglio identificato nella planimetria allegata, e la sua gestione alla società concessionaria \_\_\_\_\_, che dichiara di accettare ed obbligarsi alle condizioni tutte di seguito articolate.

Sono oggetto della presente concessione anche i locali da poter adibire all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente in materia. Il concessionario si impegna ad acquisire tutte le necessarie autorizzazioni e di applicare tutte le misure specifiche in materia di somministrazione di alimenti e bevande. E' fatto divieto di installazione nei locali in concessione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettrici di intrattenimento e gioco (es. videogiochi).

La concessione d'uso e gestione dell'impianto di cui trattasi avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_, data in cui la convenzione si intende risolta di diritto, senza obbligo di disdetta. Il termine suddetto potrà essere rinnovato, su insindacabile giudizio dell'Amministrazione, per ulteriori anni 5 (cinque).

La convenzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo concessionario. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo alla presente convenzione e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni del contratto

Per i motivi di pubblica utilità e a sua discrezione l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della presente convenzione senza che ciò comporti alcun diritto al risarcimento per la Concessionaria.

#### **ARTICOLO 2**

##### **CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE**

Alla concessionaria è riconosciuto dal Comune, quale corrispettivo per quanto previsto dal successivo art. 3 della presente convenzione, l'importo annuo di Euro \_\_\_\_\_ più IVA.

Il corrispettivo sarà versato come segue:

- con l'erogazione di un anticipo pari al 60 % del corrispettivo pari ad Euro \_\_\_\_\_ più IVA entro 30 (trenta) giorni dalla data odierna e comunque successivamente alla presentazione di fattura o documento fiscale equipollente da parte della concessionaria;
- con l'erogazione del saldo del corrispettivo pari a Euro \_\_\_\_\_ più IVA entro 30 giorni dalla presentazione della relazione e del rendiconto di gestione dell'impianto previsti dal successivo articolo 3 e comunque successivamente alla presentazione di fattura o documento fiscale equipollente da parte della concessionaria; la relazione e il rendiconto di gestione dovranno essere presentati al Comune entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo di riferimento;
- negli anni successivi al primo l'anticipo sarà versato contestualmente al saldo relativo all'anno precedente;

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al Comune di Sagrado, via Dante Alighieri n. 19, C.F. 80002010314, p.IVA 00123290314.

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

- riferimento della convenzione (numero e data) e anno di riferimento dell'importo di cui si chiede il pagamento;
- l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto della convenzione;
- codice CIG
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

Alla concessionaria spetteranno altresì gli introiti diretti derivanti da:

- a) la tariffa d'uso dell'impianto determinata annualmente dall'Amministrazione comunale in base alle vigenti disposizioni;
- b) i corrispettivi per la locazione degli spazi pubblicitari, esistenti e/o ricavabili all'interno della struttura sportiva in oggetto, fermo restando, da parte del locatore degli spazi, la corresponsione delle vigenti tasse di pubblicità, secondo quanto meglio previsto dal successivo articolo 9;
- c) ogni altro provento di gestione direttamente riconducibile alla stessa.

### **ARTICOLO 3**

#### **ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA**

La concessionaria, in virtù della presente convenzione, assume, nei confronti dell'Amministrazione comunale, i seguenti obblighi:

- a) utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo conforme alla destinazione d'uso e con la diligenza del buon padre di famiglia per l'esercizio di tutte quelle attività sportive e ricreative compatibili con le caratteristiche della struttura in oggetto e conformemente ai provvedimenti autorizzatori rilasciati dalle competenti autorità, circa l'agibilità e la sicurezza dello stesso;
- b) raccogliere le richieste di utilizzo dell'impianto da parte di terzi (Società sportive, enti od associazioni, gruppi di utenti). Del programma di utilizzo dell'impianto verrà data tempestiva comunicazione al Comune all'inizio dell'anno sportivo per la relativa approvazione;
- c) a tenere un registro sul quale verranno annotate le ore di utilizzo delle Società sportive che richiedono l'uso della struttura. Su tale registro risulteranno gli estremi di identificazione dell'utente, la data, l'ora di inizio e termine dell'uso, la firma del responsabile della Società, Ente o Associazione. Al termine dello svolgimento di detta attività un incaricato della concessionaria, alla presenza del responsabile della Società, Ente od Associazione, verificherà che l'impianto sportivo venga lasciato nelle medesime condizioni dell'avvenuta consegna. Qualora nel corso di detta ispezione dovessero riscontrarsi danni

comunque imputabili a comportamento colposo della Società, Ente o Associazione, la concessionaria provvederà alla compilazione di apposito processo verbale di accertamento che, sottoscritto ed eventualmente integrato dalle osservazioni o deduzioni della Società, Ente od Associazione, verrà tempestivamente trasmesso al Comune per i provvedimenti del caso, fermo restando comunque la responsabilità della concessionaria nei confronti del Comune per il ristoro dei danni arrecati anche da terzi alla proprietà comunale;

- d) riservare all'Amministrazione comunale la facoltà di utilizzare gratuitamente l'impianto fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni all'anno, per attività sportive/artistico/culturali/ricreative di carattere promozionale, scolastico o di rilevanza sociale direttamente organizzate dal Comune, co-organizzate in associazione a terzi o patrocinate con espressa autorizzazione all'uso dell'impianto. Le date degli eventi dovranno essere comunicate dal Comune al gestore con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni. Il gestore, in questo caso, si impegna a garantire a proprio totale onere e cura l'approntamento operativo della struttura sportiva, la custodia e la pulizia e gli altri servizi accessori interessati;
- e) sostenere integralmente le spese:
- di riscaldamento ed acqua sanitaria;
  - consumo dell'energia elettrica;
  - consumo dell'acqua;
  - le spese telefoniche;
  - tasse comunali,
- intestando a proprio nome tutti i relativi contratti di somministrazione ed utenza;
- f) osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto, come di seguito meglio dettagliati;
- g) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune di Sagrado nelle giornate allo stesso riservate;
- h) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- i) provvedere con personale proprio, in regola con le vigenti norme assicurative per gli infortuni sul lavoro, o con imprese specializzate, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra la concessionaria ed i propri collaboratori con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 C.C., e comunque a proprie cure e spese a:
1. pulizia, compresa la fornitura dei relativi prodotti e ogni altro materiale di consumo occorrente, dopo ogni utilizzo degli spogliatoi, docce e servizi igienici (nonché loro disinfezione e igienizzazione) e periodicamente delle parti riservate al pubblico, garantendo sempre la massima igiene;
  2. guardiania e custodia dell'impianto concesso con persona/e il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale che esprimerà il suo insindacabile e vincolante gradimento;
  3. manutenzione ordinaria:
    - a custodire gli impianti, gli arredi e le attrezzature annesse per tutto il periodo di validità del presente contratto.
    - segnalare tempestivamente al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento della gestione, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio e lo stato degli immobili quali, ad esempio, incendio, infiltrazioni d'acqua, cedimento di strutture, tentativi di furto o altro.
    - a controllare il regolare funzionamento degli impianti installati (elettrico, idrico, termico) provvedendo alla loro conduzione ed all'ordinaria manutenzione, con assoluto divieto di apportarvi modifiche o manomissioni e segnalando tempestivamente per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale anomalie di funzionamento, il quale provvederà in base alle normative vigenti alla messa in sicurezza e norma.

Relativamente al controllo del regolare funzionamento degli impianti la concessionaria sarà tenuta a:

#### 1. Impianto elettrico:

Provvedere, a propria cura e spese, alla tenuta del Registro delle ispezioni periodiche di sorveglianza e manutenzione e agli adempimenti indicati nel registro stesso. Si precisa che la manutenzione, i controlli e le verifiche dovranno essere conformi al disposto del D.M. 37/2008 e succ. mod. eseguite da ditta abilitata.

Nel Registro delle ispezioni dovranno essere indicati gli estremi della persona "fisica" responsabile della sua tenuta nonché quelli di eventuali collaboratori. Dovranno obbligatoriamente eseguirsi, esclusivamente con personale addestrato e abilitato, i seguenti controlli:

- controllo almeno una volta al mese l'efficienza dell'impianto di illuminazione di emergenza
- verifica, almeno una volta all'anno, dell'intero impianto elettrico.

I risultati dei controlli di cui sopra, nonché di quelli previsti dal Registro delle ispezioni periodiche - manutenzione - sorveglianza, dovranno essere riportati sul Registro stesso.

Dovranno essere riportate inoltre tutte le osservazioni e/o prescrizioni eventualmente formulate da organi di vigilanza nonché tutte le indicazioni circa eventuali modifiche o incidenti inerenti l'impianto elettrico.

## 2. Impianto termico

Provvedere a proprie spese all'esercizio e alla manutenzione degli impianti termici. Dovranno essere ottemperate tutte le disposizioni prescritte dalla vigente legislazione. In particolare si ricorda che:

- l'esercizio e la manutenzione dell'impianto dovranno essere affidati a ditta abilitata secondo quanto prescritto dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche alla quale verrà affidata la tenuta del Libretto di centrale;
- le operazioni di manutenzione dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto dalle vigenti normative CEI e UNI almeno una volta all'anno;
- almeno una volta all'anno dovranno essere verificati tutti gli elementi riportati sul libretto di centrale.

I risultati delle citate operazioni e controlli dovranno essere riportati sul "libretto di centrale".

## 3. Impianti di climatizzazione con pompa di calore

Se esistenti, la concessionaria dovrà provvedere alla pulizia e sanificazione dei filtri e alla tenuta del relativo libretto dell'impianto.

## 4. Mezzi antincendio:

Sarà compito della concessionaria provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza dei mezzi antincendio. Le operazioni di manutenzione dovranno essere condotte secondo le indicazioni delle norme UNI N 10779, del D.M. 37/2008 e successive modifiche e disposizioni dei VV.F. Tali operazioni dovranno avvenire con cadenza semestrale;

l) a sostenere tutti gli oneri relativi alle visite degli organi di vigilanza (ASS, VV.F., Commissioni Pubblici spettacoli etc.), provvedendo, in occasione di tali visite, a fornire la necessaria assistenza tecnica con personale qualificato;

m) a garantire la gestione dei servizi di cui al presente contratto, provvedendo a propria cura alle prescritte autorizzazioni, nel pieno rispetto di tutte le norme in materia, nonché con tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica o dell'ordine pubblico, nell'osservanza dei provvedimenti che il Sindaco o altre autorità pubbliche (es. Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli) possano emanare nelle materia indicate. Il servizio di gestione non potrà essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate al Comune.

n) provvedere alla segnature, irrigazione, rullatura, sfoltimento e trattamento selettivo per l'eliminazione delle erbe infestanti, arieggiatura, carotatura, semina, concimazione, sfalcio dell'erba del campo di calcio e degli altri spazi verdi, con successiva rastrellatura ed asporto a discarica; interventi di giardinaggio (es. potatura) su siepi e piante; sgombero della neve.

Si intendono a carico della concessionaria gli oneri derivanti dall'acquisto dei materiali necessari all'adempimento degli obblighi individuati nel precedente comma (acquisto di concime, sementi, torba, terriccio, sabbia, materiale per la pulizia dei locali, ecc.).

o) stipulare polizze assicurative per rischio locativo, per incendio, scoppio, esplosione e per responsabilità civile per danni a cose e persone conseguenti all'attività di gestione (copia delle polizze stipulate dovrà essere trasmessa al Comune);

- p) soddisfare ogni eventuale obbligo fiscale inerente la riscossione delle tariffe relative all'uso dell'impianto.
- q) tenere registri contabili per la registrazione di tutte le entrate e le uscite relative alle attività svolte nell'impianto avuto in gestione.
- r) a presentare al Comune, entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione consuntiva della gestione dell'impianto nonché il rendiconto, debitamente sottoscritti dal Legale rappresentante della concessionaria, di tutte le entrate conseguite (ancorché non riscosse) e delle spese sostenute in ragione della gestione dell'impianto.

#### **ARTICOLO 4**

##### **ONERI A CARICO DEL COMUNE CONCEDENTE**

Sono a carico del Comune di Sagrado:

- a) gli oneri di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, purché questi non derivino da incuria e/o mancata esecuzione di manutenzione ordinaria da parte del concessionario;
- b) l'erogazione del corrispettivo nel limite dell'importo indicato all'art. 2;
- c) la comunicazione alla concessionaria, con anticipo di almeno 10 giorni, del calendario di utilizzo dell'impianto concesso in uso in occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione stessa.

Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico del Comune, fatto salvi quelli espressamente previsti dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 5**

##### **MODALITA' DI GESTIONE**

Alla concessionaria spetta:

- l'uso sportivo dell'impianto per lo svolgimento delle proprie attività;
- la gestione delle attività di utilizzazione degli spazi sportivi negli orari non riservati alle concessioni in uso temporaneo rilasciate con le regole e con le tariffe comunali;
- l'utilizzazione dei locali dei quali il concessionario abbia la disponibilità esclusiva;
- l'utilizzo in comodato dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto.

La concessionaria permetterà ed agevererà le visite periodiche che i tecnici comunali riterranno di effettuare.

La concessionaria presenterà all'Amministrazione Comunale relazione annuale consuntiva sulla gestione dell'impianto.

All'atto della consegna dell'impianto si predisporrà l'effettuazione di un sopralluogo in contraddittorio tra l'Assessore competente, in rappresentanza del Comune, ed i rappresentanti della concessionaria, assistiti da un tecnico comunale che avrà il compito di riassumere in un verbale lo stato dell'impianto che si intende consegnare.

#### **ARTICOLO 6**

##### **CONDIZIONI PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande viene considerata strumentale all'attività prevalente di tipo sportivo, ricreativo e di altro genere e dovrà essere esercitata a seguito di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della l. 241/1990 in relazione alla L.R. 29/2005, con il rispetto di quanto indicato nel DPR 235/2001, e comunque secondo le normative vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche, previo deposito del necessario documento di notifica di nuova impresa alimentare o di variazione di impresa alimentare esistente di cui all'art. 6 del Reg. CE n. 852/2004.

I titoli autorizzatori di cui sopra dovranno essere intestati alla concessionaria, avranno validità esclusiva per il periodo di affidamento della gestione e non possono essere trasferite e cedute a terzi.

E' a carico della concessionaria l'onere relativo alla dotazione dei relativi arredi e attrezzature necessarie al funzionamento del bar della sede sociale adiacente il campo da gioco.

**ARTICOLO 7**  
**MIGLIORIE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE**  
**A CARICO DELLA CONCESSIONARIA**

La concessionaria potrà proporre all'Amministrazione Comunale dei miglioramenti all'impianto ed alle attrezzature per dare maggiore funzionalità all'impianto stesso, nonché per la messa a norma e in sicurezza. Le modifiche proposte dovranno essere sempre autorizzate dal Comune ed eseguite sotto la sorveglianza dello stesso.

Qualsiasi opera realizzata resterà a totale beneficio della proprietà, senza alcun diritto di rivalsa.

Per quanto attiene a specifici interventi di manutenzione straordinaria, questi potranno, previo accordo tra le parti anche per quanto attiene alla copertura finanziaria, essere demandati alla concessionaria, in particolare quando motivi di urgenza richiedessero un immediato intervento di ripristino.

Qualsiasi intervento dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico comunale, con esclusione delle situazioni di emergenza (pomeriggi e festività) che dovranno essere segnalate entro il secondo giorno lavorativo successivo all'evento.

**ARTICOLO 8**  
**SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONI DELL'IMPIANTO**

La concessionaria non potrà subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione pena la decadenza di diritto della concessione stessa. Rimane salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività di gestione che possono essere gestiti in modo relativamente autonomo (pubblicità, bar, ristoro, ecc).

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni allo stato dell'impianto oggetto della presente concessione, senza preventiva specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale. Se tali modificazioni ed innovazioni dovessero essere autorizzate dall'Amministrazione concedente, questa a suo insindacabile giudizio potrà attribuirne l'onere in tutto o in parte alla concessionaria detraendo la spesa dal corrispettivo dovuto ai sensi dell'art. 2 e comunque fino a concorrenza dello stesso. Se le innovazioni richieste dovessero comportare prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, la concessionaria dovrà acquisirle a propria cura e spese.

**ARTICOLO 9**  
**PUBBLICITA' COMMERCIALE**

La concessionaria è autorizzata ad effettuare in ogni forma la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti, nonché ad utilizzare o locare per un tempo, non superiore alla durata della presente convenzione, gli spazi all'uopo predisposti e/o esistenti. La concessionaria è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico della stessa l'onere delle imposte sulla pubblicità determinata a norma di legge e di regolamento comunale.

La concessionaria effettuerà la pubblicità richiesta, riscuotendo le relative tariffe per la locazione degli spazi pubblicitari negli impianti sportivi.

**ARTICOLO 10**  
**RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

La concessionaria a garanzia dei danni che dovessero derivare al Comune da incendio, scoppio, esplosione e quant'altro causa di rovina dell'impianto e dei suoi arredi ed attrezzature, e per il danneggiamento degli stessi nonché per tenere indenne il Comune stesso da qualsiasi pretesa o azione esercitata nei suoi confronti a titolo di responsabilità civile verso terzi, intendendosi tali anche gli associati alla concessionaria, ove queste rivestano natura di associazione sportiva, per danni alle persone ed alle cose, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto ed in particolare in conseguenza di incidenti che si verificassero durante le gare, gli allenamenti e le altre attività espletate nell'impianto, nonché al pubblico presente alle manifestazioni, la concessionaria deposita le infra indicate polizze assicurative con i seguenti massimali:

- Euro 1.500.000,00    responsabilità civile - rischi diversi
- Euro 750.000,00     incendio

## **ARTICOLO 11**

### **CAUZIONE**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto la concessionaria presta cauzione mediante polizza fidejussoria pari al 10% del valore contrattuale (IVA esclusa). Copia della polizza sarà trasmessa all'Ufficio Segreteria del Comune di Sagrado all'atto della stipulazione.

## **ARTICOLO 12**

### **INADEMPIMENTO E RECESSO DELLA CONCESSIONARIA**

In caso di grave inadempimento contrattuale degli obblighi previsti a carico della concessionaria dal presente disciplinare, il Comune di Sagrado potrà dichiarare l'immediata revoca della presente concessione. La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali è prevista nei seguenti casi:

- a) omessa presentazione del rendiconto di gestione;
  - b) accertato occultamento di avanzi di gestione;
  - c) esercizio di attività, non autorizzate dal Comune, che rechino nocumento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;
  - d) violazione del divieto di cessione della concessione;
  - e) violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;
  - f) carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;
  - g) ingiustificata interruzione del servizio e/o chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo al di fuori delle finestre di chiusura o sospensione dei servizi concordate con il Comune;
  - h) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;
- L'Amministrazione comunale ha diritto di revocare l'atto di concessione, recedendo unilateralmente dal rapporto instaurato con il concessionario, in qualunque momento, per uno dei seguenti motivi (da intendersi come giusta causa):

- a) motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o di pubblico interesse;
- b) situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
- c) perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione come previsti dalla procedura di scelta del contraente;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario purché risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di Sagrado o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'Amministrazione comunale.

Solo in caso di sopravvenienza di motivi di pubblico interesse spetterà alla concessionaria la corresponsione del corrispettivo di cui all'art. 2, rapportato ai mesi di effettiva durata della concessione. Nell'ipotesi la revoca sia conseguente ad inadempimento del presente disciplinare, l'Amministrazione concedente oltre alla restituzione del corrispettivo anticipato, tratterrà, a titolo di penale, la cauzione prestata.

Qualora la stessa intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza deve darne motivato preavviso scritto almeno sei mesi. Il concedente, esaminate le ragioni addotte, potrà autorizzare il recesso, trattenendo il corrispettivo rapportato al periodo di anticipata risoluzione.

## **ARTICOLO 13**

### **SICUREZZA SUL LAVORO**

1. La concessionaria tenuta a provvedere all'adeguata istruzione e formazione del personale (personale dipendente, socio, volontario, ecc.) addetto in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. La concessionaria è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d. lgs. n. 81/2008) e normative correlate), tenendo sollevata l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati alla gestione del servizio.

3. la concessionaria si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio della convenzione, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- nominativo del responsabile della sicurezza;
- mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
- formazione professionale in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto della convenzione;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali.

#### **ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

- a) la concessionaria nomina quale proprio responsabile della conduzione dell'impianto il signor \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, Presidente pro tempore dell'A.S.D. \_\_\_\_\_, ai quali dovranno essere fatte tutte le comunicazioni da parte del Comune relative alla gestione.
- b) il rapporto fra il Comune di Sagrado e la concessionaria si configura come atto di concessione d'uso e della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge 27 gennaio 1963, n. 19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.
- c) per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
- d) il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che alla concessionaria ed a terzi potranno derivare dalla presente convenzione.
- e) le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione. Qualora ciò non sia possibile ogni controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati uno dal Comune, uno dalla concessionaria e uno dal Presidente del Tribunale di Gorizia. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.
- f) Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico della concessionaria;
- g) La convenzione non sarà esecutiva per il Comune sino a che non interverrà ogni approvazione di legge, mentre è fin d'ora vincolante per la concessionaria;
- h) La concessionaria ha preso visione e sottoscritto l'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Letto, confermato e sottoscritto.

Sagrado, \_\_\_\_\_

IL COMUNE CONCEDENTE

LA SOCIETA' CONCESSIONARIA